

**DECISIONE 2008/901/PESC DEL CONSIGLIO****del 2 dicembre 2008****relativa a una missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° settembre 2008 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione europea è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura dei conflitti in Georgia ed è pronta a sostenere misure miranti a rafforzare la fiducia.
- (2) Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha sostenuto l'idea di un'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia.
- (3) È opportuno nominare la sig.ra Heidi TAGLIAVINI capo di tale missione d'inchiesta,

DECIDE:

*Articolo 1***Capo della missione d'inchiesta internazionale indipendente e mandato**

1. La sig.ra Heidi TAGLIAVINI è nominata capo di una missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia («la missione d'inchiesta») per il periodo dal 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009.
2. La missione d'inchiesta è finalizzata ad investigare sulle origini e lo svolgimento del conflitto in Georgia, anche in riferimento al diritto internazionale <sup>(1)</sup>, al diritto umanitario e ai diritti umani, e sulle accuse mosse in tale contesto <sup>(2)</sup>. L'ambito d'investigazione, geografico e temporale, sarà sufficientemente ampio per poter determinare l'insieme delle possibili cause del conflitto. Le conclusioni dell'inchiesta, sotto forma di rapporto, saranno presentate sia alle parti del conflitto sia al Consiglio, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
3. Il capo della missione d'inchiesta è responsabile dell'esecuzione della missione d'inchiesta. Stabilisce, in totale indipendenza, le procedure e i metodi di lavoro della missione d'inchiesta e il contenuto del rapporto di cui al paragrafo 2.

*Articolo 2***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con lo svolgimento della missione d'inchiesta è

pari a 1 600 000 EUR per il periodo compreso fra il 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 2 dicembre 2008.

3. Le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale delle Comunità europee. Essa è oggetto di un contratto fra il capo della missione d'inchiesta e la Commissione.

4. Il capo della missione d'inchiesta è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 3***Composizione della missione d'inchiesta**

Il capo della missione decide la composizione della missione d'inchiesta. Essa è composta da esperti di chiara fama, in particolare giuristi, storici, militari ed esperti dei diritti umani.

*Articolo 4***Valutazione**

Il Consiglio valuta l'attuazione della presente decisione prima del 31 luglio 2009.

*Articolo 5***Decorrenza degli effetti**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 luglio 2009.

*Articolo 6***Pubblicazione**La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2008.

*Per il Consiglio**La presidente*

C. LAGARDE

<sup>(1)</sup> Atto finale di Helsinki compreso.<sup>(2)</sup> Compresi i presunti crimini di guerra.